



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2023

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	8
Disegno di legge	»	18
Testo del decreto-legge	»	19

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, come di seguito si illustra.

Articolo 1 (Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

L'intervento normativo dispone la proroga al 31 dicembre 2023 del regime speciale di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa viene elevata, per le categorie prioritarie indicate dal legislatore (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), dal 50% fino all'80% della quota capitale, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori (*Loan to Value – LTV*), precedentemente prorogato fino al 30 giugno 2023 e, successivamente, al 30 settembre 2023 in virtù dell'art. 4-sexies, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87.

L'ulteriore estensione temporale, recata dalla proposta normativa in oggetto, trova fondamento nella necessità di continuare a tutelare le categorie più fragili e a supportarle nell'acquisto di un bene primario, quale la prima casa, nell'attuale e mutato contesto macroeconomico, aggravato anche dalla perdurante crisi geopolitica in corso e caratterizzato da forti pressioni inflazionistiche, dovute principalmente all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e delle materie prime e ai conseguenti annunci e alle decisioni di politica monetaria assunte dalla Banca Centrale Europea, quale causa di crescenti tassi di interesse che hanno impattato in maniera significativa il mercato dei mutui.

Per le ragioni poc'anzi illustrate, e considerata anche la perdurante volatilità ed incertezza del contesto macro-economico, l'intervento normativo in esame comporta, altresì, la proroga del correlato intervento di applicazione di un *add-on*, rispetto al TEGM di riferimento, previsto dallo stesso articolo 64 come modificato dall'art. 35-bis del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Articolo 2 (Rideterminazione del valore delle cripto-attività)

La disposizione proroga al 15 novembre 2023 i termini di versamento dell'imposta sostitutiva – stabilita nella misura del 14 per cento - prevista dal comma 133 dell'articolo 1 della legge 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) quale condizione che consente di assumere, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 ai sensi dell'articolo 9 del TUIR, in luogo del costo o valore di acquisto.

Articolo 3 (Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi)

La disposizione è intesa a rimettere in termini i soggetti che a causa degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel mese di luglio 2023, sono stati impossibilitati ad effettuare tempestivamente i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. I predetti versamenti sono considerati tempestivi, se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023.

Articolo 4 (Assegnazione agevolata ai soci)

La disposizione proroga al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice



delle società commerciali, previste dall'articolo 1, commi 100-105, della legge 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023).

La proroga si rende opportuna per la concomitanza con ulteriori adempimenti fiscali che hanno caratterizzato i mesi scorsi. Parimenti, viene stabilito che il versamento dell'imposta sostitutiva sia effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023.

Articolo 5 (Fondo indennizzi risparmiatori)

Differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza entro il quale il risparmiatore avente diritto all'indennizzo deve comunicare l'eventuale variazione del codice IBAN già indicato ai fini dell'accredito.

Articolo 6 (Proroga termini finanziari)

Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023, in materia di concordato preventivo biennale, prevede che gli obblighi informativi (individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate) per la dichiarazione dei redditi dei contribuenti che applicano il regime forfetario relativi al periodo d'imposta 2021 sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

Articolo 7 (Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

La disposizione anticipa, ai commi 1 e 2, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, il termine entro il quale le imprese energivore e gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica o del gas, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023.

Il **comma 3** prevede che, qualora, in sede di monitoraggio dell'applicazione dei crediti di imposta dovessero emergere dei residui rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese anche mediante l'integrazione del Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto legge 1 giugno 2023, n. 61, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

Il **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8 (Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)

La disposizione, al comma 1, proroga - fino al 31 dicembre 2023 - la possibilità per i lavoratori fragili, sia del settore pubblico che privato, di svolgere le proprie mansioni lavorative in modalità agile.

Per quanto riguarda il personale docente della scuola che benefici di tale modalità, in ragione della condizione di fragilità, la disposizione precisa le mansioni ad esso assegnabili, che sono quelle di supporto alle istituzioni scolastiche nelle attività del Piano dell'Offerta Formativa (PTOF). Tale previsione è funzionale a individuare le attività che i docenti "fragili", i quali svolgono l'attività lavorativa in modalità agile, devono svolgere in sostituzione dell'attività didattica frontale. In proposito, si osserva che il vigente CCNL per il Comparto Istruzione e Ricerca già dispone che le ore di insegnamento previste per il personale docente possano essere destinate - parzialmente o integralmente - allo svolgimento di attività per il potenziamento dell'offerta formativa, che ricomprende le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal PTOF (art. 43, commi 11 e 12, del citato CCNL). Tale precisazione risulta necessaria alla luce del mutato quadro ordinamentale, a seguito del



venir meno dell'efficacia delle disposizioni speciali che hanno regolato l'istituto del lavoro agile durante il periodo emergenziale, e, di conseguenza, in ragione della piena validità delle norme contrattuali, peraltro richiamate dalla disposizione normativa oggetto di proroga, le quali non prevedono, per il personale docente della scuola, alcuna modalità di lavoro agile nell'ambito della didattica.

Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 e reca la copertura finanziaria.

Articolo 9 (Proroga di termini in materia sanitaria)

La disposizione interviene sul più volte modificato termine di scadenza previsto all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 152/2021, con lo spostamento – per la sesta volta – di tale termine al **1° dicembre 2023** per la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, scaduti la prima volta il 20 settembre 2021 e già operanti in regime di prorogatio rispetto all'imminente termine di scadenza del 1° ottobre 2023.

Articolo 10 (Proroga di termini in materia di università e di istruzione)

La disposizione, al comma 1, modifica il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per il VI quadrimestre nell'ambito della tornata per l'abilitazione scientifica nazionale ASN, estendendolo dal 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023, in considerazione del numero particolarmente elevato di domande pervenute entro il termine di scadenza previsto (7 giugno 2023) e al fine di consentire il regolare e proficuo svolgimento dei lavori delle Commissioni giudicatrici.

Essendo il termine del 7 ottobre ormai di prossima scadenza, si rischia di non concludere la procedura, attualmente in corso, relativa al VI Quadrimestre, data la mole delle istanze pervenute, che è tale da aggravare e ritardare i lavori delle Commissioni giudicatrici.

Si ricorda, peraltro, che il decreto-legge n. 198 del 2022 (c.d. decreto-legge proroga termini), all'articolo 6, comma 8, ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023, formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021, prevedendo, altresì, che i lavori riferiti al sesto quadrimestre debbano concludersi entro il 7 ottobre 2023.

Il comma 2 autorizza la spesa di 55,6 MLN di euro per l'anno 2023 per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, a valere sulle risorse disponibili, relativamente al 2023, del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020 (PON Istruzione 2014-2020).

Articolo 11 (Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare)

L'intervento è volto a differire ulteriormente, al 31 gennaio 2024, il termine per gli adempimenti preliminari alla celebrazione delle elezioni per il rinnovo dei componenti togati del Consiglio della magistratura militare, previsti dall'articolo 69, comma 4 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In proposito, tale norma stabilisce che le elezioni sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita.

In ragione della scadenza del mandato del Consiglio nel mese di aprile 2023, all'epoca imminente, l'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, modificato dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 (cosiddetto "D.L. milleproroghe"), ha già prorogato il termine per l'indizione delle suddette elezioni al 30 settembre 2023, allo scopo di consentire al Governo di esercitare la delega prevista dall'articolo 40, comma 2, lett. e) della legge 17 giugno 2022, n. 71, che prevede tra l'altro l'adeguamento della composizione dell'organo di autogoverno mediante l'aumento da due a quattro del numero dei componenti elettivi.

L'iter legislativo di attuazione della suddetta delega, nelle more, è stato avviato, ma non si è ancora concluso, né si potrà concludere entro il termine del 30 settembre, sopra indicato, ormai prossimo alla scadenza.



Pertanto, rileva l'urgenza di un'ulteriore proroga del termine per l'indizione delle elezioni del Consiglio della magistratura militare, sussistendo la necessità di concludere la procedura legislativa già avviata di attuazione della delega, al fine di adeguare la composizione dell'organo con ulteriori due componenti prima delle prossime, imminenti elezioni.

Articolo 12 (Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

La norma è finalizzata a consentire l'avvio del nuovo sistema di tutela dei diritti e degli interessi del personale militare previsto dalla legge 28 aprile 2022, n. 46 recante "Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo".

In particolare, in sede di prima applicazione della citata normativa, l'intervento è volto a prorogare la data del 31 dicembre 2023 quale data di riferimento per la rilevazione della forza effettiva (e delle rispettive deleghe) utile alla prima misurazione della rappresentatività ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 5, della legge n. 46 del 2022. In particolare, la proroga si rende necessaria al fine di disporre, nella sola fase di prima applicazione, di un quadro quanto più possibile aderente alla situazione "effettiva" delle deleghe conferite, includendo in esso, anche gli effetti delle eventuali revoche intervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 3. In tale quadro, la proroga della data di riferimento per la prima misurazione della rappresentatività al 31 gennaio 2024 è sicuramente più idonea a garantire il pluralismo, a sua volta espressione del principio di libera determinazione del militare. Restano fermi invece i requisiti per il riconoscimento della rappresentatività, fissati dall'articolo 13 della legge n. 46 del 2022.

Articolo 13 (Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)

La disposizione autorizza, per l'anno 2023, il Dipartimento della protezione civile a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate

Articolo 14 (Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato)

Considerata la particolare complessità del processo di riorganizzazione ministeriale in corso (che comporta la soppressione di ANPAL e il rientro delle relative funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali), la disposizione posticipa dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine ultimo entro il quale adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportando una modifica solo di carattere ordinamentale all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75.

In ragione dell'incremento di organico attribuito con il decreto-legge n. 44 del 2023, con il comma 2, si estende dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'Avvocatura dello Stato, il termine entro cui procedere alla riorganizzazione.

Articolo 15 (Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza)

La disposizione mira a prevenire e risolvere problematiche connesse alla pendenza di giudizi amministrativi aventi a oggetto la richiesta di annullamento di procedure o atti inerenti alla cessione dei compendi aziendali. Ove, infatti, il giudice adotti misure cautelari, ovvero annulli gli atti



impugnati da terzi controinteressati, l'effetto, in assenza di una proroga della fase gestoria, comporterebbe l'impossibilità di eseguire il programma e la conseguente conversione dell'Amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziaria, giusto quanto previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 270/99, con conseguente pregiudizio per il ceto creditorio.

La disposizione consente la proroga all'esito di una valutazione che può ragionevolmente formularsi in relazione al giudizio e al tempo occorrente per addivenire alla sua conclusione.

Articolo 16 (Disposizioni finanziarie)

La disposizione autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Prevede, inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze possa disporre, qualora necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 17 (Entrata in vigore)

La disposizione prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Articolo 1 (Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

La disposizione, che reca la proroga al 31 dicembre 2023 sia del regime speciale di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 64, comma 3, del DL 73/2021, che del correlato intervento di applicazione di un add-on, rispetto al TEGM di riferimento, previsto dallo stesso art. 64 come modificato dall'art. 35-bis del DL 144/2022, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tal riguardo si segnala che, sulla base delle ultime stime fornite dal Gestore Consap sui potenziali volumi di operazioni attese fino al 31 dicembre 2023, la proroga trova copertura a valere sulle risorse disponibili sull'apposito Fondo istituito per tali finalità, incrementate, per un ammontare pari a 430 milioni di euro, dall'art. 1, comma 75, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Infatti, rispetto alle risorse disponibili sul Fondo istituito per tali finalità, per l'anno 2023, complessivamente pari a 505 milioni di euro, di cui 430 milioni di euro stanziati dal citato art. 1, comma 75, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Gestore ha comunicato, alla data del 31 agosto 2023, una disponibilità residua pari a 299 milioni di euro. Considerata una stima delle potenziali nuove garanzie per il periodo 1° settembre - 31 dicembre 2023, pari a 107,5 milioni di euro, di cui 87,7 milioni di euro relativa a potenziali nuove garanzie concedibili ai sensi del regime speciale di cui al predetto articolo 64, comma 3, il Gestore Consap non ritiene necessari ulteriori stanziamenti e stima, al 31 dicembre 2023, una disponibilità residua pari a circa 192 milioni di euro.

Per quanto riguarda le stime circa il volume di nuove garanzie, Consap utilizza una metodologia basata su serie storiche ma corretta sulla base dei dati osservati nel breve termine, essendo il periodo caratterizzato da forte incertezza e dal crescente aumento dei tassi di interesse che hanno significativamente impattato, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, il mercato dei mutui immobiliari e di conseguenza ridotto le richieste di accesso alla misura, sebbene la vigenza del regime speciale di garanzia all'80% introdotto nel 2021 e attualmente in vigore fino al 30 settembre 2023.

Per quanto riguarda la quantificazione delle risorse necessarie a copertura delle potenziali perdite attese, la percentuale di accantonamento è prevista per legge, ed in particolare dall'articolo 19, comma 2, del DL n. 34/2019 che prevede un importo non inferiore al 6,5 per cento dell'importo garantito per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo con una percentuale fino al 50%, e dall'articolo 1, comma 153 della legge 30 dicembre 2021, n. 23, che stabilisce una percentuale non inferiore all'8% dell'importo garantito per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo ai sensi del regime speciale di cui all'articolo 64, comma 3, del DL n. 73/2021, con una percentuale fino al 80%. Sulla base dell'applicazione delle predette percentuali, nella misura minima normativamente prevista, al potenziale delle garanzie attese fino a fine anno (pari a 107,5 milioni di euro) e delle risorse attualmente disponibili sul Fondo (pari a 299 milioni di euro), il Gestore ha quindi ritenuto non necessario un ulteriore stanziamento a copertura e stimato anche un avanzo sul fondo di circa 192 milioni di euro.

A tal riguardo si rappresenta che gli ultimi dati disponibili indicano un portafoglio per un valore di prestiti finanziati pari a circa 42 miliardi di euro, di cui circa 23 miliardi di euro garantiti dallo Stato. Rispetto a quest'ultimo dato, il portafoglio di garanzie con copertura all'80% ammonta a circa 9 miliardi di euro. L'importo accantonato a copertura dell'intero portafoglio in bonis ammonta a circa 1,6 miliardi di euro (7% in media).

Guardando ai dati sulle esposizioni in sinistro, al 31 agosto 2023, risultano garanzie escusse per un valore pari a circa 22 milioni di euro, mentre le garanzie a rischio di escussione, ovvero garanzie per le quali non è stata pagata almeno una rata, ammontano a circa 120 milioni di euro. In merito a queste garanzie si rappresenta che il Gestore, in via prudenziale, nel momento del mancato pagamento della prima rata, procede a raddoppiare la percentuale di accantonamento rispetto a quella prevista per le garanzie in bonis, attualmente pari a 16 milioni di euro (13% in media).

Dalle evidenze numeriche e dal trend osservato sulle effettive escussioni e sulla base della circostanza che i mutui immobiliari garantiti dal Fondo hanno durate molto lunghe, in media pari a 25 anni, il Gestore non ritiene necessario procedere con accantonamenti più elevati rispetto alla percentuale



minima prevista per legge per le garanzie in bonis. Infine, si rappresenta che le tempistiche dalla richiesta di escussione all'effettiva liquidazione si aggirano intorno ai 22 mesi. Una volta escussa la garanzia, CONSAP (attraverso Agenzia Entrate Riscossione), in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura la procedura di recupero (stragiudiziale o giudiziale) per la porzione del credito oggetto di escussione.

Articolo 2 (Rideterminazione del valore delle crypto-attività)

La disposizione proroga al 15 novembre 2023 i termini di versamento dell'imposta sostitutiva prevista dal comma 133 dell'articolo 1 della legge 197 del 2022.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, si stima che la disposizione non determina effetti tenuto conto della circostanza che il nuovo termine ricade nella stessa annualità e che la proroga della misura interessa la medesima platea già considerata dalla disposizione originaria.

Articolo 3 (Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi)

La proposta in esame prevede la rimessione in termini per i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023. In particolare, per i soggetti così individuati si considerano tempestivi i versamenti effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

Trattandosi di una rimessione in termini, e non di una sospensione, la disposizione si applica solo per i soggetti che eventualmente non abbiano adempiuto ai versamenti dovuti alle scadenze indicate dalla disposizione; in ogni caso non si ascrivono effetti finanziari in termini di entrate tributarie e contributive considerato che il recupero degli importi eventualmente non versati alle scadenze indicate avviene comunque entro il corrente anno.

Articolo 4 (Assegnazione agevolata ai soci)

La disposizione proroga al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, previste dall'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 197 del 2022.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria si stima che la disposizione non determina effetti tenuto conto della circostanza che il nuovo termine ricade nella stessa annualità e che la proroga della misura interessa la medesima platea già considerata dalla disposizione originaria.

Articolo 5 (Fondo indennizzi risparmiatori)

La disposizione prevede che il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 4, comma 3-bis, decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 è differito al 15 ottobre 2023.

Il citato articolo 4, comma 3-bis, del DL 51/2023 ha previsto l'aumento della misura dell'indennizzo a favore degli azionisti prevista dall'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a carico del Fondo indennizzo risparmiatori, fissando al 31 luglio 2023 il termine per effettuare, a pena di decadenza, la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo. Tenuto conto che l'articolo 4, comma 3-ter, del citato decreto-legge 51/2023, ha stabilito l'operatività della Commissione tecnica del FIR fino al 31 ottobre 2023, con il relativo onere, e che il successivo comma 3-quater ha aggiornato fino a 1 milione di euro gli oneri previsti per la gestione della Segreteria tecnica da parte di Consap spa in applicazione del Disciplinare stipulato nel 2019, la cui durata era stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dall'articolo 3, comma 7-bis, del DL 198/2022, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6 (Proroga termini finanziari)



La disposizione prevede che gli obblighi informativi relativamente all'attività svolta per i contribuenti che applicano il regime forfetario per l'anno 2021 si considerano adempiuti entro il 30 novembre 2024.

Alla stessa non si ascrivono effetti di gettito trattandosi di un intervento che attiene aspetti procedurali. Al riguardo, si rappresenta che le comunicazioni/lettere di *compliance* inviate ai destinatari sono comunicazioni "bonarie" finalizzate ad avvisare il contribuente della presenza di possibili irregolarità per consentirgli, eventualmente, di avvalersi del ravvedimento operoso. Pertanto, tali comunicazioni non costituiscono atti di contestazione né di irrogazione di sanzioni.

Inoltre, si rappresenta che, per il periodo d'imposta 2021, non risultano atti di contestazione notificati dall'Amministrazione finanziaria, quanto meno in un numero significativo, per i quali esiste un collegamento diretto tra la generica sanzione unitaria e la specifica fattispecie prevista dalla disposizione. Pertanto, anche sotto tale aspetto non si stimano effetti finanziari.

Articolo 7 (Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

La disposizione, al comma 1, prevede l'anticipo del termine di utilizzo, anche da parte del cessionario, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023 dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti in favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale, nel primo trimestre dell'anno 2023.

Sotto il profilo finanziario, a tale comma non si ascrivono effetti finanziari in quanto l'anticipazione del termine non incide sull'ammontare delle risorse già scontate per l'anno 2023.

La disposizione, al comma 2, prevede l'anticipo del termine di utilizzo, anche da parte del cessionario, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023 dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti in favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale, nel secondo trimestre dell'anno 2023.

Sotto il profilo finanziario, a tale comma non si ascrivono effetti finanziari in quanto l'anticipazione del termine non incide sull'ammontare delle risorse già scontate per l'anno 2023.

La disposizione, al comma 3, prevede che, qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per il 2023, a rifinanziare interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa. Alla disposizione in esame, pertanto, non si ascrivono effetti finanziari rispetto alle somme già scontate per l'anno 2023.

Articolo 8 (Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)

La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica in ragione della necessità di dover sostituire il personale scolastico che versi nella condizione di fragilità indicata dalla norma.

Pertanto, si è proceduto alla stima dei relativi oneri tenendo conto del personale docente e del personale ATA.

Con particolare riferimento al **personale docente**:

- sussistono esigenze di sostituzione del personale docente "fragile" per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Ciò a differenza della precedente proroga disposta dal DL n. 48/2023 per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023, per la quale le esigenze di sostituzione del personale docente erano limitate al solo mese di settembre in ragione della sospensione estiva delle attività didattiche;



- la proposta in esame prevede, altresì, che il personale docente “fragile”, destinatario della proroga, sia impegnato nell’attuazione delle attività inerenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa; tale attività è prevista nel vigente CCNL per il Comparto Istruzione e Ricerca - che dispone che il personale docente possa svolgere, parzialmente o integralmente, attività per il potenziamento dell’offerta formativa – e rientra tra quelle ordinariamente già compensate con il trattamento economico riconosciuto;
- per la quantificazione delle sostituzioni derivanti dalla proroga in esame sono stati aggiornati i dati relativi alle nomine per l’anno scolastico 2022/2023 a copertura del servizio svolto in modalità agile dal personale docente fragile (contratti di supplenza breve conferiti dalle scuole - non in sostituzione di assenza - con caratterizzazione effettuata dalle scuole "su lavoratore fragile"), forniti dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione e del merito, e ad essi si è applicato il costo mensile unitario lordo Stato della qualifica di appartenenza aggiornato ai nuovi parametri contrattuali;
- in base ai suddetti dati sono stati attivati 153 contratti di supplenza per la sostituzione del personale docente fragile e 14 contratti di supplenza per la sostituzione degli insegnanti di religione cattolica fragili;
- considerando i tre mesi oggetto della proroga, si stima la spesa pari ad euro **1.558.611**, come risulta dalla tabella sotto riportata:

Tipo personale	fragili	Costo mensile LORDO STATO	Totale costo mensile	Totale costo mesi ottobre novembre e dicembre 2023
DOCENTI	153	3.111,00	475.983	
IRC	14	3.111,00	43.554	
Totale			519.537	1.558.611

Con riferimento al **personale ATA**, si evidenzia che:

- sussistono esigenze di sostituzione del personale ATA “fragile” per 3 mesi (ottobre, novembre e dicembre 2023);
- per la quantificazione delle sostituzioni derivanti dalla proroga in esame sono stati utilizzati i dati relativi alle nomine per l’anno scolastico 2022/2023 a copertura del servizio svolto in modalità agile dal personale ATA fragile, forniti dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione e del merito, e ad essi si è applicato il costo mensile unitario lordo Stato della qualifica di appartenenza;
- in base ai suddetti dati sono stati attivati 16 contratti di supplenza per la sostituzione del personale ATA fragile;
- considerando 3 mesi oggetto della proroga, si stima la spesa pari ad euro **115.632**, come risulta dalla tabella sotto riportata:



Tipo personale	fragili	Costo mensile LORDO STATO	Totale costo mensile	Totale costo mesi ottobre novembre e dicembre 2023
ATA	16	2.409,00	38.544	115.632

La quantificazione, quindi, complessiva per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, per la sostituzione del personale scolastico fragile, è pari ad euro **1.674.243 per il 2023 (1.558.611 + 115.632)**.

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 9 (Proroga di termini in materia sanitaria)

La disposizione proroga al 1° dicembre 2023, nelle more della riorganizzazione dell'AIFA, l'operatività della Commissione tecnico-scientifica (CTS) e della Commissione prezzi e rimborso (CPR).

La norma in quanto misura di semplice proroga del funzionamento delle predette Commissioni non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto al funzionamento già in corso, atteso che in continuità con quanto già previsto dall'art. 19, comma 8 del DI 20 settembre 2004, n. 245 agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione unica si provvede mediante le risorse di cui all'art. 48, comma 8, lettere b), c) e c-bis) del DL 269/2003.

Articolo 10 (Proroga di termini in materia di università e di istruzione)

comma 1: la disposizione modifica il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per il VI quadrimestre nell'ambito della tornata per l'abilitazione scientifica nazionale ASN, estendendolo dal 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023, in considerazione del numero particolarmente elevato di domande pervenute entro il termine di scadenza previsto (7 giugno 2023) e al fine di consentire il regolare e proficuo svolgimento dei lavori delle Commissioni giudicatrici.

Non essendo corrisposti compensi o altri emolumenti ai Commissari per la partecipazione alle Commissioni giudicatrici e per lo svolgimento dei lavori, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 2: la disposizione autorizza la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico in relazione al personale che ha prestato servizio e che non ha ricevuto il pagamento della prestazione lavorativa resa, nonché per dare adeguata copertura finanziaria per i ratei contrattuali stipulati nel periodo settembre - dicembre 2023.

La spesa viene coperta mediante i risparmi relativi alle risorse previste dall'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativamente ai docenti temporanei. I contratti di docenza temporanea sono tutti scaduti al termine dell'anno scolastico 2021/2022 (giugno 2022), coerentemente con la disposizione normativa. Sui cennati capitoli destinati al pagamento degli stipendi delle supplenze temporanee risultano disponibili circa 61 milioni di euro lordo stato che potranno essere così destinati al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, lasciando la quota di margine per il pagamento dei contratti temporanei che, ancorché scaduti a giugno del corrente anno, risultano ancora non pagati.

Ai fini della quantificazione dell'economia delle risorse COVID, preso atto delle informazioni risultanti sul sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito, si è accertato il fabbisogno occorrente per garantire la copertura finanziaria ai ratei stipendiali rimasti da pagare riguardanti i cd. Contratti COVID, che è pari **ad euro 2.620.305,87 lordo stato**.



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'elenco dei ratei stipendiali COVID da pagare (pari a 2.620.305,87 euro lordo stato) è stato allegato al monitoraggio trimestrale presentato alla RGS, per il tramite dell'UCB.

Il fabbisogno dei ratei stipendiali COVID è relativo ai ratei effettivi da pagare alla data del 13 settembre 2023 tenuto conto della mancata ricezione del flusso dei ratei pagati da NOIPA. Si evidenzia che le risorse presenti sui capitoli dei Punti Ordinanti di Spesa sono frutto delle assegnazioni in momenti precedenti e pertanto si evidenziano casi di somme eccedenti il fabbisogno attuale effettivo, per effetto di rettifiche o annullamenti, e casi di carenze dovute alla rettifica o al ricalcolo dei ratei stipendiali, ovvero all'inserimento di somme a copertura di assegni al nucleo familiare.

Il fabbisogno definitivo è inferiore per effetto di ratei contrattuali caducati a seguito di cancellazione da parte delle istituzioni scolastiche.

Tale fenomeno, è dovuto al fatto che la maggior parte dei ratei dei Covid sono stati erroneamente imputati e pagati a valere sui capitoli pertinenti delle Supplenze brevi e saltuarie.

Tenuto conto, quindi, della disponibilità finanziaria, risultante alla data del 13 settembre 2023, sui capitoli pertinenti dei COVID, **pari complessivamente ad euro 61.239.362,78 lordo stato**, come di seguito dettagliato:

Situazione contabile capitoli dell'organico COVID al 13 settembre 2023								
Capitolo/pg	Importo capitoli bilancio	Importo capitoli POS	TOTALE LORDO DIPENDENTE	Capitolo/pg	Importo oneri	Capitolo/pg	Importo IRAP	TOTALE LORDO STATO
1231/1	15.760.584,21	2.236.681,31	17.997.265,52	1231/2	12.667.988,28	2727/3	4.005.736,27	34.670.990,07
1232/1	8.920.911,00	1.649.013,56	10.569.924,56	1232/2	6.101.382,74	2745/3	1.880.736,62	18.552.043,92
1228/4	3.336.078,01	1.792.531,82	5.128.609,83		0,00		0,00	5.128.609,83
1230/4	2.340.014,26	547.704,70	2.887.718,96		0,00		0,00	2.887.718,96
Totale complessivo	24.681.495,21	3.885.694,87	36.583.518,87		18.769.371,02		5.886.472,89	61.239.362,78

e considerato di **accantonare** comunque -prudenzialmente - una quota pari ad **euro 3.018.126,25 lordo stato** -a copertura di eventuali assegni al nucleo familiare,

Cap/pg	Accantonamento prudenziale LD	Oneri accantonamento	IRAP accantonamento	TOTALE ACCANTONAMENTO PRUDENZIALE
1231/1	979.584,21	352.650,32	83.264,66	1.415.499,18
1232/1	755.900,00	272.124,00	64.251,50	1.092.275,50
1228/4	340.126,94	0,00	0,00	340.126,94
1230/4	170.224,63	0,00	0,00	170.224,63
Totale complessivo	2.245.835,78	624.774,32	147.516,16	3.018.126,25

è stato possibile quantificare l'economia risultante sui capitoli di bilancio 1231 e 1232, pg 1 e pg 2 - 2727 e 2745, pg 3, 1228 e 1230 pg4 - da destinare, con la presente norma di legge, al pagamento degli stipendi ai supplenti brevi e saltuari.



Infatti, l'economia a valere sui capitoli degli incarichi aggiuntivi (COVID) è pari ad **euro 55.600.930,66** lordo stato, risultante dalla differenza tra la *disponibilità complessiva*, pari ad euro 61.239.362,78 lordo stato e la somma del *fabbisogno registrato* (2.620.305,87 euro lordo stato) e *l'accantonamento prudenziale* (3.018.126,25 euro lordo stato).

Articolo 11 (Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare)

La disposizione proroga dal 30 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 il termine per l'indizione delle elezioni dei componenti togati del Consiglio della magistratura militare.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dato che comporta un mero differimento della procedura elettorale per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare.

Articolo 12 (Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

La disposizione consente l'avvio del nuovo sistema di tutela dei diritti e degli interessi del personale militare previsto dalla legge 46/2022 (Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo).

In particolare, la norma è volta a differire al 31 gennaio 2024 la data in cui deve essere effettuata la prima misurazione della rappresentatività nel periodo transitorio in cui, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le soglie di rappresentatività rispetto alla forza effettiva di ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare sono ridotte rispettivamente di 2 punti percentuali (per i primi tre anni dall'entrata in vigore di quella legge) e di 1 punto percentuale (per i successivi quattro anni).

L'intervento, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13 (Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)

Per la gestione dell'accoglienza ai profughi provenienti dall'Ucraina e titolari dello speciale permesso di protezione temporanea rilasciato in conformità al DPCM 2022 attuativo del D. Lgs. 85/2003, in coerenza con le citate fonti e i successivi provvedimenti (DL n. 21/2022 e successive modifiche e integrazioni, e DPCM 28/02/2022 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del Codice PC e successive OCDPC) sono state attivate una serie di misure, attualmente operative fino al 31 dicembre 2023.

Con riferimento alle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 3, del decreto- legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, le attuali misure poste in essere permettono di stimare un ammontare di risorse disponibili al 31 dicembre 2023 per circa 67 milioni di euro.

In particolare, tale disponibilità deriva dalle minori spese sostenute o previste, a fine anno, con riferimento alle forme di accoglienza diffusa di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), del DL n. 21/2022 e s.m.i..

Per quanto concerne, invece, le attività direttamente poste in capo al SNPC (DPC e ai Presidenti delle Regioni-Commissari delegati mediante i servizi regionali di protezione civile), le somme impiegate e prelevate dal FEN "ordinario" per le esigenze dei Presidenti delle Regioni allo stato impiegate ammontano a € 129.998.151,20, cui occorre sommare una maggiore esigenza stimata al 31 dicembre 2023 per ulteriori 36 milioni di euro.

La disposizione è volta ad autorizzare l'impiego delle predette disponibilità residue, nel limite massimo di euro 36 milioni, per le spese sostenute e da sostenere, fino al 31 dicembre 2023, dal SNPC a favore dell'assistenza ai profughi provenienti dall'Ucraina, a valere sulle residue disponibili sopra indicate. Le risorse dovranno essere erogate alle amministrazioni interessate entro il 31 dicembre 2023.



Articolo 14 (Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato)

comma 1: la disposizione posticipa dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine entro il quale adottare, con DPCM e con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportando una modifica solo di carattere ordinamentale all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75.

La norma di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 2: la disposizione posticipa dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine entro il quale adottare, con DPCM e con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato.

La norma di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15 (Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza)

La disposizione mira a prevenire e risolvere problematiche connesse alla pendenza di giudizi amministrativi aventi a oggetto la richiesta di annullamento di procedure o atti inerenti la cessione dei compendi aziendali. Ove, infatti, il giudice adotti misure cautelari, ovvero annulli gli atti impugnati da terzi controinteressati, l'effetto, in assenza di una proroga della fase gestoria, comporterebbe l'impossibilità di eseguire il programma e la conseguente conversione dell'Amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziaria, giusto quanto previsto dall'articolo 70 del d.lgs 270/99, con conseguente pregiudizio per il ceto creditorio.

La disposizione consente la proroga all'esito di una valutazione che può ragionevolmente formularsi in relazione al giudizio e al tempo occorrente per addivenire alla sua conclusione.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 16 (Disposizioni finanziarie)

La norma prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 17 (Entrata in vigore)

La disposizione prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prof. P. Marotta".

29/09/2023



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DECRETO LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI NORMATIVI E VERSAMENTI FISCALI (milioni di euro)																
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto		
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025
8	1		Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili (art. 1, c. 306, L. 197/2022) - oneri per la sostituzione del personale scolastico	S	C	1.7						1.7				
8	1		Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili (art. 1, c. 306, L. 197/2022) - oneri per la sostituzione del personale scolastico - effetti riflessi	E	TC							0.8				
8	2		Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, c. 607, della L. 234/2021.	S	C	-1.7						-1.7				
8	2		Riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, c. 607, della L. 234/2021 - effetti riflessi.	E	TC							-0.8				
10	2		Contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico fino al 31 dicembre 2023	S	C	55.6						55.6				
10	2		Contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico fino al 31 dicembre 2023 - effetti riflessi	E	TC							27.0				
10	2		Utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 231-bis, c. 1, lett. b), del D.L. 34/2020 - incarichi temporanei di personale scolastico per emergenza COVID	S	C	-55.6						-55.6				
10	2		Utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 231-bis, c. 1, lett. b), del D.L. 34/2020 - incarichi temporanei di personale scolastico per emergenza COVID - effetti riflessi	E	TC							-27.0				
			Entrate	e		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Spese	s		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			SALDO			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023.

**Disposizioni urgenti in materia di proroga
di termini normativi e versamenti fiscali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante « Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi »;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante « Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario »;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante « Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza »;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) »;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante « Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante « Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali »;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose »;

Visto l'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante « Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina »;

Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante « Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo »;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante « Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri »;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 »;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, recante « Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi »;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, recante « Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina »;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante « Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale »;

Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante « Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali »;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante « Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 »;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini legislativi, di consentire la rimessione in termini per il versamento di tributi e contributi dei soggetti aventi residenza, sede legale o operativa, nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, di consentire la prosecuzione dei pagamenti ad opera del fondo indennizzi risparmiatori, di tutelare i lavoratori dipendenti cosiddetti « fragili », nonché al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria, universitaria, di istruzione, di giustizia militare e di organizzazione amministrativa;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare i termini per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione Ucraina, nonché di prorogare lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di consentire agli uffici competenti di gestire in modo ottimale tutte le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio per il 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è differito al 31 dicembre 2023.

Articolo 2.

(Rideterminazione del valore delle cripto-attività)

1. All'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: « al 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 15 novembre 2023 ».

Articolo 3.

(Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi)

1. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Co-

muni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

2. In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.

Articolo 4.

(Assegnazione agevolata ai soci)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 100, le parole: « 30 settembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2023 »;

b) al comma 105, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. ».

Articolo 5.

(Fondo indennizzi risparmiatori)

1. Il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è differito al 15 ottobre 2023.

Articolo 6.

(Proroga termini finanziari)

1. Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

Articolo 7.

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 »;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 ».

2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 »;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 ».

3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

Articolo 8.

(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istru-

zione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.674.243 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 9.

(Proroga di termini in materia sanitaria)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « 1° ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° dicembre 2023 ».

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia di università e di istruzione)

1. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'Abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, all'articolo 6, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 7 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 7 dicembre 2023 ».

2. Fino al 31 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 11.

(Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare)

1. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, è prorogato al 31 gennaio 2024.

Articolo 12.

(Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Per l'anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46, è prorogato al 31 gennaio 2024.

Articolo 13.

(Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)

1. Per l'anno 2023, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella corso della predetta annualità.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36 milioni euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

Articolo 14.

(Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: « da adottare con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 ».

2. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'Avvocatura dello Stato.

Articolo 15.

(Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza)

1. Il termine massimo di cui all'articolo 4, comma 4-*septies*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è prorogato fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-*ter* del predetto decreto-legge n. 347 del 2003.

Articolo 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 17.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

€ 2,00